Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 178 del 31 luglio 1930 (VIII)

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

1324 — REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1930, n. **1011**.

Nuovo testo della " Legge sulla tassa di scambio ,,.

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1930, n. **1011.**

Nuovo testo della « Legge sulla tassa di scambio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla revisione ed al coordinamento delle vigenti norme in materia di tassa sugli scambi, di che alla legge 30 dicembre 1923, numero 3273, e disposizioni successive;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni relative all'applicazione della tassa sugli scambi, di che alla legge 30 dicembre 1923, n. 3273, e disposizioni successive, sono sostituite ad ogni effetto dalle norme contenute nel testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di « Legge sulla tassa di scambio ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 105. — MANCINI.

LEGGE SULLA TASSA DI SCAMBIO.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

Scambi nel Regno e scambi d'importazione - Nozione dello scambio - Merci.

Art. 1.

Ogni scambio di merci che ha luogo nel Regno fra industriali, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale o commerciale ed anche se le merci sono destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nell'azienda commerciale od industriale dell'acquirente, è soggetto alla tassa di scambio stabilita dalla presente legge.

Agli effetti della presente legge l'importazione di merci dall'estero costituisce scambio soggetto a tassa da chiunque o comunque le merci vengano importate e quale che ne sia la destinazione.

Non è dovuta peraltro tassa di scambio quando lo scambio nel Regno o l'acquisto all'estero delle merci importate siano posti in essere mediante scrittura registrata nel Regno con tassa proporzionale di registro non inferiore a quella di scambio.

In tal caso le note, conti, fatture ed equivalenti documenti che vengano posti in essere in dipendenza dello scambio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, semprechè in detti documenti siano richiamati gli estremi della registrazione della scrittura.

Nella generica voce di merci, ai fini della tassa di scambio, si intendono comprese tutte indistintamente le materie e sostanze greggie, le derrate e prodotti in genere, semilavorati e finiti, nonchè gli animali vivi e morti, e la tassa si applica avendo riguardo alla natura delle merci che formano oggetto dei singoli scambi, indipendentemente dalla origine, dalla destinazione e dalla ulteriore trasformazione delle merci stesse, salve le eccezioni previste dalla presente legge.

TITOLO II.

SCAMBI NEL REGNO.

CAPO I.

Definizione dello scambio - Oggetto e soggetto della tassa.

Art. 2.

La parola scambio comprende ogni forma di trasferimento di merci come la compravendita, anche se con patto di riservato dominio, la permuta, il prestito di consumo, la cessione in pagamento, la consegna, con addebito, di merci a scopo di lavorazione per conto dello stesso fornitore, salvo il disposto del n. 1 del successivo art. 13.

Costituisce del pari scambio la cessione di merci già a disposizione del cedente effettuata anche a mezzo di cessione di contratto, esclusa la cessione di merci effettuata a mezzo di girata delle fedi di deposito di merci e derrate nei magazzini generali e degli ordini in derrate, nonchè di girata e di consegna delle lettere di vettura e delle polizze di carico.

Costituiscono altresì scambio, a' sensi della presente legge, le forniture e costruzioni di impianti, di meccanismi e di opere industriali in genere eseguite per uso e per conto di ditte od aziende commerciali od industriali, escluse le costruzioni edilizie intese nella loro costituzione strettamente muraria completata dei suoi normali accessori.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sono compresi nella categoria degli industriali, commercianti ed esercenti:

a) le ditte e società commerciali, comprese le società cooperative, i consorzi agrari ed enti similari, anche se le merci acquistate siano destinate al consumo dei soci;

b) le persone fisiche e gli enti che abitualmente od anche occasionalmente acquistano o producono merci per venderle o locarle con o senza trasformazione di esse;

c) le persone fisiche, ditte, società ed enti in genere che siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* in dipendenza dell'esercizio di una attività commerciale od industriale anche se di natura agraria od armentizia, escluse le semplici affittanze agrarie ancorchè gestite da società commerciali.

CAPO II.

Obbligatorietà del documento di scambio.

Art. 4.

Salvi i casi stabiliti dalla presente legge, nei quali la tassa di scambio si corrisponde in modo virtuale, ogni scambio nel Regno, quando non sia posto in essere con scrittura registrata a' sensi del terzo comma del precedente art. 1, deve risultare da regolare fattura, nota, conto od altro equivalente documento di scambio, indicante anche l'importo dello scambio da assoggettarsi alla tassa, di cui al successivo articolo 41, a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme stabilite dal Titolo IX della presente legge.

La detta fattura, nota, conto od altro equivalente documento devono redigersi ed assoggettarsi a tassa di scambio entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della consegna o spedizione delle merci o della cessione dei relativi contratti, in due esemplari, uno dei quali deve essere rilasciato all'altro contraente. Per le vendite al dettaglio peraltro, che hanno luogo a contanti, il documento di scambio deve essere redatto e rilasciato all'altro contraente, all'atto della consegna delle merci.

Può tener luogo del secondo esemplare la registrazione sui libri di prima nota, copialettere o copia fatture.

Art. 5.

Qualora lo scambio abbia origine da convenzione scritta che non indichi il preciso quantitativo delle cose vendute, oppure non stabilisca il prezzo di vendita, la tassa di scambio è dovuta al momento del rilascio delle fatture definitive ed in ogni caso sulle note portanti comunque addebito di prezzi in relazione alla detta convenzione, nonchè sugli acconti che vengano corrisposti in ordine alla medesima prima della emissione delle fatture. Nei casi della specie è obbligatorio il rilascio in doppio esemplare tanto delle note provvisorie di consegna che delle fatture o note di addebito parziale e ricevute di acconti. La tassa di scambio corrisposta sulle ricevute di acconti è detratta da quella dovuta sulle fatture successivamente emesse, purchè in tali fatture siano richiamati i precisi estremi della ricevuta di acconto.

Art. 6.

Nel caso di merci soggette a tassa di scambio, trasportate da un comune ad un altro con mezzi propri da ditte commerciali od industriali o da imprese private di trasporto, le merci stesse devono essere accompagnate, durante il trasporto, dalle relative fatture bollate o da una nota indicante la qualità e quantità della merce, nonchè il cognome, nome e domicilio del mittente e del destinatario.

Il vettore ha l'obbligo di esibire le dette fatture e note ad ogni richiesta da parte degli organi, cui compete, a norma del successivo art. 114, l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge.

CAPO III.

Prezzo o valore di scambio - Imballaggi, recipienti e simili. Sconto consentito in fattura.

Art. 7.

Per gli scambi nel Regno, la tassa di scambio si applica sul valore o prezzo dello scambio.

Il valore o prezzo dello scambio, oltre che dal valore o prezzo della merce, è costituito:

a) dalle spese di trasporto addebitate in fattura ovvero anche con separato documento quando si tratti di merci acquistate « franco destino »;

b) dalle imposte e tasse e da quanto altro, in ordine allo scambio, è addebitato, anche con separato documento, al destinatario della merce.

Non rientrano nel valore o prezzo dello scambio, la tassa di scambio applicata sulle fatture e gli interessi di mora sulla medesima distintamente esposti, in quanto non superino del tre per cento il tasso legale dello sconto.

E' data facoltà al ministro per le finanze di consentire, avuto riguardo alla natura di alcune merci ed alla entità delle imposte, tasse ed altri oneri che ne gravano la produzione o la vendita, che la tassa di scambio sia applicata al netto delle imposte, tasse ed oneri suddetti addebitati al destinatario della merce distintamente dagli altri importi soggetti a tassa.

Art. 8.

L'importo degli imballaggi, recipienti e simili che accompagnano le merci oggetto di scambio, è soggetto a tassa giusta le norme seguenti:

1° quando gli imballaggi, recipienti e simili sono ceduti insieme alla merce per un prezzo unico complessivo, essi seguono, nei riguardi della tassa di scambio, la sorte della merce di cui in tal caso sono da ritenersi accessorio;

2° quando gli imballaggi, recipienti e simili sono ceduti insieme alla merce cui servono, ma il loro importo è addebitato al destinatario della merce distintamente dal valore o prezzo della merce stessa, il detto importo è soggetto in ogni caso a tassa di scambio;

3° quando sul documento, dal quale risulta lo scambio, sia comunque pattuita la restituzione degli imballaggi, recipienti e simili e il loro importo sia tenuto distinto dal valore o prezzo della merce, sul detto importo è dovuta, in ogni caso, la tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

In tal caso, ove, successivamente, venga comunque addebitato l'importo parziale o totale dei detti imballaggi, recipienti e simili, tale addebito deve risultare da apposito documento assoggettato a tassa di scambio.

Le note, conti, fatture, quietanze ed equivalenti documenti che vengano posti in essere per la restituzione degli imballaggi e recipienti sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla suddetta legge del bollo, quando indichino l'importo degli imballaggi, recipienti e simili restituiti.

Le lettere di addebitamento e di accreditamento poste in essere per la restituzione suddetta sono soggette alla tassa ordinaria di bollo ora richiamata, quando indichino la causale dell'addebitamento od accreditamento medesimo.

Art. 9.

L'ammontare dello sconto incondizionato consentito in fattura sull'importo della merce non si computa agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio.

Ove successivamente lo sconto consentito in fattura venga comunque addebitato, tale addebito deve risultare da apposito documento soggetto a tassa di scambio.

Capo IV.

Scambi in conto deposito.

Art. 10.

Nel caso di merci spedite in conto deposito, con o senza addebitamento, da una ditta commerciale od industriale ad altra ditta, il pagamento della tassa di scambio sul prezzo delle merci date in deposito è effettuato dalla ditta depositante al momento in cui lo scambio fra essa ditta e la depositaria si perfeziona per l'avvenuta vendita delle merci dalla ditta depositaria ai propri clienti, a condizione che coesistano e siano osservate le norme seguenti:

1° Il rapporto di deposito deve risultare quanto meno da corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto.

2° Tanto la ditta depositante quanto la ditta depositaria devono tenere un apposito libro delle « *merci in conto deposito* » sul quale devono essere registrate, rispettivamente, in ordine cronologico e distintamente per ogni ditta depositante e depositaria tutte le operazioni di spedizione e di arrivo delle merci stesse.

3° Per ogni consegna o spedizione, come pure per ogni restituzione delle merci stesse, deve essere rilasciata una nota accompagnatoria indicante la qualità, quantità e prezzo delle merci medesime, con richiamo alla corrispondente partita del libro delle « *merci in conto deposito* ».

Art. 11.

Nel caso previsto dall'articolo precedente la ditta depositaria, a periodi non superiori ad un trimestre ed in ogni caso entro i dieci giorni dalla scadenza del periodo stabilito, deve trasmettere alla ditta depositante un estratto del libro delle « *merci in conto deposito* » indicante le merci vendute nel detto periodo ed il relativo importo.

La ditta depositante, nel termine di cinque giorni dal ricevimento dell'estratto suddetto, deve, per la merce venduta, rilasciare regolare fattura assoggettata alla tassa di scambio in base al prezzo risultante dalla corrispondente nota di accompagnamento della merce stessa ovvero da successive variazioni giustificate da annotazioni sui rispettivi libri delle « *merci in conto deposito* » o dai listini correnti della ditta venditrice.

Trascorso il periodo di un anno dalla data di spedizione della merce in conto deposito senza che la merce risulti in tutto od in parte venduta o restituita con relativa annotazione sulla corrispondente partita del libro delle « *merci in conto deposito* », l'operazione di scambio, nei rapporti fra ditta depositante e ditta depositaria, s'intende conclusa e perfezionata, salvo tempestiva rinnovazione del rapporto di deposito nei modi di cui al n. 1 del precedente articolo.

Ove manchi tale rinnovazione, la ditta depositante nel termine di dieci giorni da quello di scadenza dell'anno di cui sopra, deve corrispondere la dovuta tassa di scambio per tutta la merce non restituita, con l'apposizione ed annullamento di entrambe le sezioni delle marche doppie per tassa di scambio sulla partita iscritta sul libro delle « *merci in conto deposito* » o mediante il servizio dei conti correnti postali.

Capo V.

Scambi in sospeso.

Art. 12.

Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale od industriale ad altra ditta, per essersi riservato la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci consegnate o spedite dopo di averle esaminate o scelte, la tassa di scambio è corrisposta al momento in cui lo scambio si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, a condizione che coesistano e siano osservate le seguenti norme:

1° Tanto la ditta che invia, come quella che riceve la merce in sospeso, devono tenere un apposito libro delle « *merci in sospeso* » sul quale devono essere registrate, rispettivamente, in ordine cronologico e distintamente per ogni ditta, tutte le operazioni di consegna o spedizione e di arrivo delle merci stesse.

2° Per ogni consegna o spedizione di merci in sospeso, come pure per ogni restituzione delle stesse, deve essere rilasciata una nota accompagnatoria, indicante la qualità, quantità e prezzo della merce, con richiamo alla corrispondente partita del libro delle « *merci in sospeso* ».

Trascorso il termine di tre mesi dalla data di spedizione o consegna delle merci scambiate in sospeso senza che la merce stessa risulti restituita con relativa annotazione sulla corrispondente partita del libro delle « *merci in sospeso* », l'operazione di scambio relativa s'intende conclusa e perfezionata.

In tal caso, la ditta che ha spedito o consegnato la merce in sospeso deve corrispondere la dovuta tassa di scambio, entro dieci giorni da quello di scadenza del termine di cui sopra, per tutta la merce spedita in sospeso, in base a prezzi non inferiori a quelli risultanti dalla corrispondente nota di accompagnamento della merce stessa, mediante apposizione ed annullamento di entrambe le sezioni delle marche doppie per tassa di scambio sulla partita iscritta sul libro delle « *merci in sospeso* » od a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Capo VI.

Merci in lavorazione.

Art. 13.

Il passaggio, nel Regno, di merci a scopo di lavorazione fra commercianti od industriali, non costituisce scambio soggetto a tassa, quando coesistano e siano osservate le seguenti condizioni:

1° che l'eventuale addebitamento venga fatto esclusivamente a garanzia delle responsabilità del consegnatario per la restituzione delle merci;

2° che la lavorazione sia effettuata per conto dello stesso fornitore delle merci da lavorare;

3° che i prodotti lavorati ottenuti dalla lavorazione siano in rapporto al quantitativo delle merci ricevute;

4° che i prodotti lavorati siano restituiti al fornitore delle merci ovvero consegnati o spediti per suo conto a terzi acquirenti giusta incarico risultante da corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto;

5° che tanto il commerciante od industriale che effettua la consegna o spedizione delle merci da lavorare, quanto la ditta che deve eseguire la lavorazione, tengano un apposito libro delle « *merci in lavorazione* » sul quale devono essere registrate, rispettivamente, in ordine cronologico e distintamente per ogni ditta, tutte le operazioni di consegna e spedizione, di arrivo e di restituzione delle merci stesse;

6° che per ogni consegna o spedizione di merci in lavorazione sia rilasciata una nota accompagnatoria, da redigersi in doppio esemplare, descrittiva delle merci stesse, dalla quale risulti che la consegna o spedizione è effettuata a sco-

po di lavorazione ed è stata registrata nell'apposito libro delle « *merci in lavorazione* ».

Per gli artigiani, muniti della tessera della Federazione autonoma delle comunità artigiane, che diano o ricevano merci in lavorazione, non è obbligatoria la tenuta del libro delle « *merci in lavorazione* » di cui al n. 5.

Art. 14.

La restituzione dei prodotti lavorati deve essere accompagnata da regolare fattura indicante il prezzo della lavorazione, con riferimento alla relativa nota accompagnatoria di consegna o spedizione. La fattura deve essere rilasciata anche nell'ipotesi di consegna o spedizione dei prodotti lavorati a terzi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente.

Le fatture di lavorazione di cui al precedente comma, rilasciate per un importo unico complessivo, comprendente il prezzo o valore delle materie impiegate nella lavorazione ed il costo della mano d'opera, sono soggette per l'intero loro importo a tassa di scambio, in quanto tale importo sia costituito prevalentemente dal prezzo o valore delle materie impiegate nella lavorazione.

Ove invece detto importo sia costituito prevalentemente dal costo della mano d'opera, le dette fatture sono soggette per l'intero loro importo alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

E' data facoltà al ministro per le finanze di determinare, per singole lavorazioni, con apposito decreto, l'accennata prevalenza dell'uno piuttosto che dell'altro elemento costitutivo della fattura di lavorazione, ai fini dell'applicazione della tassa di scambio a norma del presente articolo.

Qualora le fatture di lavorazione indichino distintamente il prezzo o valore delle materie impiegate e il costo della mano d'opera, la tassa di scambio è dovuta limitatamente al prezzo o valore delle materie effettivamente impiegate nella lavorazione, salvo l'applicazione della tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo, sull'importo della mano d'opera.

In caso di contestazione circa la determinazione dell'accennata prevalenza e la distinta indicazione degli elementi costitutivi della fattura di lavorazione, prima di qualsiasi provvedimento in sede penale la contestazione è sottoposta alla decisione del ministro per le finanze, il quale decide su conforme parere del Collegio consultivo dei periti doganali, giusta le disposizioni contenute al riguardo nel regolamento.

La decisione del ministro non è soggetta ad alcuna impugnativa e fa stato anche in sede penale per quanto concerne la determinazione della prevalenza e della distinzione degli elementi costitutivi suaccennati.

CAPO VII.

Norme comuni agli scambi di merci in conto deposito, in sospeso ed a scopo di lavorazione.

Art. 15.

Le note di consegna o di spedizione, le note di restituzione, di cui è obbligatorio il rilascio, a norma dei precedenti articoli 10 e 12, per i passaggi di merci in conto deposito ed in sospeso, in quanto indichino il valore delle merci, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268.

Alla stessa tassa sono soggette le note di consegna e di spedizione concernenti i passaggi di merci in lavorazione, nel caso previsto dal n. 1 del precedente art. 13.

I libri delle « merci in conto deposito », delle « merci in sospeso » e delle « merci in lavorazione », prescritti rispettivamente dai precedenti articoli 10, 12 e 13, sono esenti da tassa di bollo, ma non possono essere posti in uso e non hanno efficacia probatoria agli effetti della presente legge, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e munito del bollo a calendario, dall'ufficio del registro del distretto di residenza dell'industriale o commerciante. Nell'ultima pagina di ciascuno dei detti libri deve essere dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal procuratore del registro.

Le formalità di cui al precedente comma sono esenti da ogni spesa.

Art. 16.

Qualora non siano osservate le norme stabilite con i precedenti articoli 10 a 15, per i passaggi di merci, fra commercianti ed industriali, in conto deposito, in sospeso ed a scopo di lavorazione, è dovuta la tassa di scambio di cui al successivo art. 41, mediante rilascio di fattura, nota, conto od equivalente documento in doppio esemplare.

Nel caso di mancato pagamento della tassa di scambio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 e dell'art. 12 è applicabile la pena pecuniaria stabilita dal successivo art. 93, lettera *a*).

CAPO VIII.

Fatture concernenti fornitura di merci e prestazione d'opera.

Art. 17.

Le fatture, note, conti ed equivalenti documenti, che, comunque, comprendano importi per fornitura di merci e prestazione d'opera, in quanto non distinguano il prezzo o valore delle merci fornite dall'importo della mano d'opera, sono soggette per l'intero loro ammontare a tassa di scambio.

Qualora invece il prezzo o valore delle merci fornite sia tenuto distinto dall'importo della mano d'opera, la tassa di scambio è dovuta limitatamente al prezzo o valore delle merci effettivamente fornite, salva l'applicazione, sul rimanente importo, della tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

E' data facoltà al ministro per le finanze di determinare, per speciali lavori, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, la quota dell'importo globale della fattura da attribuirsi alle merci impiegate nei lavori stessi. In questo caso la tassa si applica giusta la norma di cui al comma precedente.

TITOLO III.

SCAMBI NEL REGNO A MEZZO DI AUSILIARI DEL COMMERCIO.

CAPO I.

Filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di ditte commerciali ed industriali.

Art. 18.

I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno fra la casa centrale di una ditta commerciale od industriale e le proprie filiali, succursali, sedi e depositi, come pure i passaggi fra

le filiali e gli stabilimenti di una stessa ditta, non costituiscono scambi a' sensi della presente legge, soltanto se l'appartenenza della filiale, succursale, sede, deposito o stabilimento alla ditta principale risulti da regolare iscrizione presso il competente Consiglio provinciale dell'economia.

In mancanza di tale prova i passaggi suddetti costituiscono scambi soggetti alla tassa relativa.

E' fatto obbligo alle dette filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di indicare nella intestazione di ogni nota, conto, fattura, quietanza od equivalenti documenti riferentisi alla loro attività commerciale o industriale, la loro qualità di filiale, succursale, sede, deposito e stabilimento della ditta principale, nonchè il Consiglio provinciale dell'economia presso cui, in tale qualità, sono iscritti.

Capo II.

Rappresentanti.

Art. 19.

I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno tra una ditta commerciale od industriale ed i propri rappresentanti, che siano depositari di merci per conto della ditta rappresentata, non costituiscono scambi a' sensi della presente legge, a condizione che la rappresentanza risulti conferita con mandato espresso a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata e sempre che coesistano e siano osservate le seguenti condizioni:

1° che il rappresentante emetta le fatture a nome della ditta rappresentata;

2° che le operazioni fatte dal rappresentante siano, distintamente per ogni ditta rappresentata, registrate cronologicamente dal rappresentante stesso nel suo libro giornale prescritto dall'art. 21 del codice di commercio;

3° che il rappresentante non riceva o faccia pagamenti per le operazioni compiute, salvo che sia a ciò espressamente autorizzato dalla ditta rappresentata nell'atto di conferimento della rappresentanza o con mandato speciale conferito anche a mezzo di corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto;

4° che il rappresentante non faccia anticipazioni in proprio alla ditta rappresentata, salvo che sia a ciò espressamente autorizzato come al precedente numero 3.

Art. 20.

Nel caso di scambi nel Regno effettuati a mezzo di rappresentanti di ditte commerciali od industriali che non siano depositari di merci per conto della ditta rappresentata si considera avvenuto un solo scambio, agli effetti della applicazione della tassa, quand'anche la rappresentanza risulti conferita mediante corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto, purchè coesistano e siano osservate le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo.

Capo III.

Commessi viaggiatori.

Art. 21.

Il commesso viaggiatore di una ditta commerciale o industriale che effettua direttamente vendite e consegne di merce deve dimostrare di essere a ciò autorizzato dalla ditta da cui egli dipende, con regolare scrittura registrata, e deve rilasciare le relative fatture a nome e per conto della stessa ditta.

In caso contrario si presume, ai fini della presente legge, che il commesso viaggiatore abbia agito in nome e per conto proprio.

Capo IV.

Commissionari.

Art. 22.

Nel caso di passaggi di merci, fra commercianti ed industriali, effettuati a mezzo di commissionari, si considera avvenuto un solo scambio soggetto a tassa, se concorrono le seguenti condizioni:

a) che il rapporto di commissione risulti quanto meno da scrittura privata autenticata e registrata;

b) che il commissionario sia iscritto come tale presso il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione ha il suo esercizio;

c) che le operazioni fatte dal commissionario siano registrate cronologicamente nel suo libro giornale prescritto dall'art. 21 del codice di commercio, e distintamente nel caso che egli agisca per più ditte;

d) che, ove il commissionario sia anche depositario di merci per conto delle ditte per le quali egli agisce, l'appartenenza delle merci alle ditte medesime risulti da corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto e le merci stesse siano tenute distinte a norma del codice di commercio.

Capo V.

Mediatori.

Art. 23.

Per gli scambi effettuati a mezzo di mediatore, inscritto, come tale, presso il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione ha il suo esercizio, si considera avvenuto un solo scambio soggetto a tassa se concorrano le seguenti condizioni:

a) che dal libro giornale prescritto dall'art. 33, n. 2 del codice di commercio risultino, anche nei particolari, le condizioni dei passaggi di merci conclusi pel tramite del mediatore;

b) che a mezzo del mediatore non siano fatti o ricevuti pagamenti relativi ai detti passaggi.

Capo VI.

Altri intermediari.

Art. 24.

Indipendentemente dalle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 18 a 23 per gli ausiliari del commercio ivi contemplati, ogni altro intermediario od ausiliare del commercio che acquista o vende merce per conto di ditte commerciali od industriali, deve dimostrare, ai fini della presente legge, di essere stato a ciò autorizzato, quanto meno con documento scritto passato a copialettere, regolarmente tenuto, anteriormente all'esecuzione dell'operazione commerciale.

in caso contrario i passaggi di merce posti in essere dal detto intermediario od ausiliare del commercio costituiscono due distinti atti di commercio separatamente valutabili agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio.

CAPO VII.

Norme comuni agli scambi a mezzo di rappresentanti, commissionari, mediatori ed altri ausiliari del commercio.

Art. 25.

Agli effetti della presente legge costituiscono due distinti atti di commercio, separatamente valutabili ai fini dell'applicazione della tassa di scambio, i passaggi di merce posti in essere con l'intervento di rappresentanti, commissionari, mediatori ed altri ausiliari ed intermediari del commercio, che hanno diritto alla provvigione speciale denominata « star del credere » o comunque sono responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali hanno contrattato.

I detti passaggi sono peraltro considerati, ai fini dell'applicazione della tassa di scambio, come un unico atto di commercio, qualora l'intermediario dimostri, quanto meno con scrittura privata autenticata e registrata anteriormente all'esecuzione dell'operazione commerciale, che la provvigione a lui spettante non eccede, complessivamente, il cinque per cento.

Art. 26.

In casi speciali, avuto riguardo a particolari consuetudini di determinati rami di commercio o di industria, con decreto del ministro per le finanze può essere stabilito che le prove, di cui ai precedenti articoli da 19 a 24, siano fornite in forma e modi diversi da quelli ivi indicati.

Art. 27.

Ove dai rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri intermediari ed ausiliari del commercio non siano osservate le norme tutte stabilite con i precedenti articoli da 19 a 24 e quelle che è in facoltà del ministro per le finanze di determinare a' sensi del precedente articolo, e gli stessi rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri intermediari ed ausiliari non si trovino nelle condizioni stabilite dalle disposizioni sopra richiamate, i passaggi di merci posti in essere con il loro intervento costituiscono, agli effetti della presente legge, due distinti atti di commercio, separatamente valutabili ai fini dell'applicazione della tassa, ancorchè essi non abbiano comunque avuto la detenzione delle merci oggetto dei passaggi stessi e siano rimasti estranei alla emissione delle fatture in confronto dei clienti.

Art. 28.

Le note, conti, fatture, distinte e simili documenti contenenti l'indicazione del valore della merce, rilasciati nei rapporti fra le ditte commerciali e industriali e le proprie filiali, succursali, rappresentanze, depositi e stabilimenti sono soggetti, quando siano osservate le norme e condizioni stabilite dai precedenti articoli 18 a 22, alla tassa di bollo di cui all'art. 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

TITOLO IV.

IMPORTAZIONI.

CAPO I.

Riscossione della tassa - Dichiarazione di valore - Valore tassabile.

Art. 29.

La tassa di scambio sulle merci importate dall'estero è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento.

A tal fine è fatto obbligo all'importatore, o a chi lo rappresenta, di indicare il valore delle merci nella dichiarazione per importazione prescritta dall'art. 5 della legge doganale, testo unico, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, numero 20, e successive modificazioni, e di esibire, se richiesta dalla dogana, la fattura relativa alle merci stesse.

Come valore delle merci importate, ai fini dell'applicazione della tassa di scambio, s'intende quello delle merci stesse poste al confine, comprese anche le spese di nolo, imballaggio e assicurazione, escluso il dazio doganale.

La indicazione del valore per le merci importate a mezzo di pacchi postali, deve risultare dalla « dichiarazione per le dogane » che accompagna i pacchi dall'origine.

Per le merci assoggettate dalla tariffa doganale al dazio d'entrata in base al valore ufficiale, la tassa di scambio è liquidata e riscossa esclusivamente in base al detto valore.

E' data facoltà al ministro per le finanze di stabilire periodicamente in via ufficiale il valore di determinate merci provenienti dall'estero, e in tal caso esclusivamente in base al detto valore è applicata dalle dogane la tassa di scambio all'atto dello sdoganamento.

Art. 30.

Qualora il valore delle merci in importazione sia dichiarato in valuta estera, ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio ufficiale valevole nel giorno in cui si effettua lo sdoganamento.

Art. 31.

Le fatture estere relative a merci provenienti dall'estero, per le quali sia stata corrisposta la tassa di scambio in modo virtuale all'atto della importazione, sono esenti dalla tassa di bollo, a condizione che sulle medesime siano riportati gli estremi della bolletta d'importazione relativa alle merci suddette, attestante l'effettuato pagamento della tassa di scambio.

Le fatture estere, relative a merci provenienti dall'estero, esentate, a norma della presente legge, da tassa di scambio, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, se emesse nei confronti di industriali, commercianti od esercenti.

Art. 32.

Per le merci importate è dovuta la tassa di scambio sui passaggi ulteriori effettuati nel Regno, ancorchè posti in essere da filiali o rappresentanti depositari di ditte estere.

E' data peraltro facoltà al ministro per le finanze, limita-

tamente a determinate materie prime destinate ad essere lavorate nel Regno, importate da filiali o rappresentanti depositari di ditte estere, che si trovino nelle condizioni stabilite dai precedenti articoli 18 e 19, di consentire, con l'osservanza di speciali norme e condizioni, che per lo scambio successivo all'importazione effettuato dalle dette filiali o rappresentanze la tassa venga corrisposta soltanto sull'eventuale maggiore prezzo o valore addebitato al compratore in confronto di quello assoggettato a tassa all'atto della importazione.

Analoga facoltà è data al ministro per le finanze anche per le importazioni di materie prime provenienti da aziende situate all'estero di proprietà di ditte nazionali.

Capo II.

Importazioni temporanee.

Art. 33.

Le merci, compresi i campioni di merci, ammesse alla importazione temporanea agli effetti dei dazi doganali a norma della legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e del relativo regolamento, nonchè delle leggi e dei decreti successivi, godono dello stesso trattamento agli effetti della tassa di scambio.

La tassa di scambio, accertata, a norma dei precedenti articoli 29 e 30, all'atto della temporanea importazione, si rende senz'altro esigibile, in tutto od in parte, qualora le merci non siano riesportate entro il termine fissato nella bolletta doganale agli effetti dei dazi di confine.

E' data facoltà al ministro per le finanze di ammettere alla temporanea importazione, agli effetti della tassa di scambio, indipendentemente dal trattamento doganale, altre merci oltre quelle contemplate dalle disposizioni di cui sopra, comprese le merci ammesse alla temporanea importazione in franchigia a norma di speciali disposizioni di legge.

Capo III.

Importazione « in sospeso »
di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione.

Art. 34.

Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate dall'estero « in sospeso » per essersi riservato il commerciante nel Regno, acquirente in proprio, di perfezionare l'acquisto delle cose consegnate o spedite dal venditore dopo di averle esaminate e scelte, la tassa di scambio è liquidata all'atto dell'importazione ed è versata alla dogana a titolo di deposito.

La dogana provvede alla restituzione totale o parziale della tassa di scambio depositata, ove, nel termine di sei mesi dall'importazione, abbia luogo la riesportazione totale o parziale degli oggetti importati.

Allo scopo di usufruire della detta agevolazione, la merce deve essere accompagnata, all'atto della importazione, dalla fattura o da altro equivalente documento, che deve essere redatto in doppio esemplare e contenere una dettagliata descrizione della merce stessa, con indicazione, per ogni oggetto, dei numeri, pesi e valori relativi.

Uno dei detti esemplari è trattenuto dalla dogana e l'altro, munito del timbro d'ufficio, viene consegnato insieme alla bolletta delle somme depositate, alla ditta importatrice, che deve riprodurlo all'atto della riesportazione.

Alla scadenza dei sei mesi stabiliti dal secondo comma del presente articolo, il deposito cauzionale relativo ad oggetti che non risultino riesportati viene incamerato ed introitato dalla dogana a titolo di tassa di scambio.

TITOLO V.

Esportazioni.

Capo I.

Esportazioni dirette - Scambi nel Regno di merci destinate dall'acquirente alla esportazione.

Art. 35.

Sono esenti da tassa di scambio le esportazioni di merce effettuate direttamente da produttori e commercianti.

E' del pari esente da tassa lo scambio, che ha luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito franco o punto franco del Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza della dogana, e l'effettuata esportazione o introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Per le esportazioni a mezzo di pacco postale, l'attestazione di cui al secondo comma è rilasciata dall'ufficio postale che ha provveduto all'inoltro del pacco all'estero.

Per le esportazioni effettuate direttamente dai produttori e commercianti, la prova dell'esportazione è costituita dalla relativa bolletta doganale salve le eccezioni stabilite nel regolamento.

Capo II.

Esportazione « in sospeso »
di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione.

Art. 36.

Le agevolazioni stabilite dal precedente art. 34 per la importazione « in sospeso » di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione si applicano anche nel caso di esportazione « in sospeso » delle materie anzidette e loro successiva reintroduzione nel Regno.

In questo caso non è peraltro richiesto il deposito preventivo della tassa di scambio.

TITOLO VI.

Esportazione di alcune merci prodotte nel Regno con materie prime provenienti dall'estero - Restituzione della tassa di scambio corrisposta sull'importazione delle materie prime - Speciali disposizioni per l'esportazione.

Capo I.

Prodotti di cotone e di seta artificiale.

Art. 37.

Alla esportazione dei prodotti di cotone, ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali ed alla esportazione dei prodotti di seta artificiale, ottenuti con impiego di cellulosa, si fa luogo

alla restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione rispettivamente del cotone greggio e della cellulosa occorsi per la fabbricazione dei prodotti esportati.

La tassa di scambio da restituire si computa in ragione di lire 1,50 per cento del valore del cotone e della cellulosa contenuti nei prodotti esportati.

Con decreto del ministro per le finanze è determinato semestralmente:

a) il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati, indicato in peso nella bolletta di esportazione, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti;

b) la quota di tassa di scambio da restituirsi per ogni chilogrammo di prodotti di seta artificiale esportati, in base al valore medio della cellulosa importata nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti e tenuto conto del quantitativo medio di cellulosa occorso per la fabbricazione dei prodotti stessi.

Art. 38.

Alla restituzione della tassa di scambio a norma del precedente articolo provvede l'intendenza di finanza, in base ai dati risultanti dalle bollette di esportazione.

Per quanto riguarda i prodotti di cotone la restituzione è effettuata contemporaneamente alla restituzione dei diritti di confine giusta le relative norme in vigore.

Per i prodotti di seta artificiale la restituzione deve essere richiesta dagli interessati con regolare istanza, da presentarsi insieme alle bollette di esportazione, nel termine di sei mesi dalla eseguita esportazione.

CAPO II.

Altre merci.

Art. 39.

E' data facoltà al ministro per le finanze di estendere il trattamento stabilito dal precedente art. 37 per i prodotti di cotone e di seta artificiale, anche ad altre merci prodotte nel Regno con materie prime provenienti dall'estero, indipendentemente dal trattamento doganale fatto alle materie stesse.

E' data altresì facoltà al ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della tassa di scambio già corrisposta sulle merci esportate, nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del ministro stesso.

TITOLO VII.

MERCI ALL'ESTERO - MERCI DEPOSITATE IN LUOGHI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALE - MERCI IN TRANSITO.

Art. 40.

Gli scambi nel Regno, aventi per oggetto merci all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale o in transito attraverso il Regno, non sono soggetti a tassa di scambio a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e le fatture stesse siano esibite ad un ufficio del registro per l'annullamento con bollo a calendario delle marche relative.

La data dello scambio, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto ufficio sulle accennate fatture.

Ove le dette merci siano successivamente importate nel Regno, è dovuta la tassa di scambio a norma delle disposizioni contenute nel Titolo IV della presente legge.

TITOLO VIII.

MISURA DELLA TASSA DI SCAMBIO.

CAPO I.

Aliquota della tassa di scambio.

Art. 41.

La tassa di scambio è stabilita nella misura unica di lire una e centesimi cinquanta per cento del valore o prezzo dello scambio e cioè:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire	L. 0,30
scambi superiori a L. 100: per ogni cento lire o frazione di cento lire	» 1,50

La tassa anzidetta non si applica agli scambi d'importo non superiore a lire dieci, salva, in tale caso, l'applicazione della tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

La tassa di registro di cui agli articoli 3 lettera *a*) e 81 lettera *d*) della tariffa, allegato *A*, parte I alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita di merci fra commercianti e di conferimento di merci in società, è stabilita nella misura di L. 1,50 per cento.

CAPO II.

Quietanze relative a fatture di scambio.
Duplicati di fatture e quietanze.

Art. 42.

La tassa di scambio è comprensiva di quella di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sulla fattura, nota, conto od equivalente documento.

La quietanza rilasciata separatamente è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, a condizione che in detta quietanza siano richiamati gli estremi della fattura di scambio già bollata ed in possesso del debitore.

I duplicati di fatture, note, conti e quietanze sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 63 della tariffa anzidetta, da corrispondersi esclusivamente mediante marche annullate dagli uffici del registro.

TITOLO IX.

RISCOSSIONE DELLA TASSA SUGLI SCAMBI CHE HANNO LUOGO NEL REGNO.

CAPO I.

Onere della tassa - Privilegio.

Art. 43.

La tassa sugli scambi che hanno luogo nel Regno, per i quali è obbligatorio il rilascio di fattura, nota, conto od equivalente documento, è dovuta allo Stato da colui che

emette il documento di scambio con diritto a rivalsa dall'altro contraente.

Il credito rappresentato dalla tassa di scambio pagata allo Stato nei modi suindicati, gode dello stesso privilegio che compete allo Stato a termini del successivo art. 109.

Capo II.

Riscossione a mezzo di marche.
Applicazione ed annullamento - Aggio agli acquirenti.

Art. 44.

La tassa di scambio di importo inferiore a L. 500 per ogni singola fattura, deve essere corrisposta mediante le apposite marche da bollo doppie per tassa di scambio, da applicarsi e da annullarsi a cura della parte che ha l'obbligo di emettere il documento di scambio.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di marca con l'effigie sovrana aderisca alla fattura, nota, conto od equivalente documento destinato all'altro contraente, mentre l'altra sezione deve apporsi sulla copia o duplo dei detti documenti o sul libro di prima nota, copialettere o copia fatture.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

Art. 45.

Agli industriali, commercianti ed esercenti è attribuito sull'importo delle marche da bollo doppie che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro residenza, sempreché tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 5.000, lo stesso aggio stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Capo III.

Riscossione a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 46.

Per gli scambi nel Regno, il pagamento della tassa d'importo da L. 500 ed oltre per ogni fattura, nota, conto od equivalente documento deve essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali dalla parte che ha l'obbligo di emettere il documento di scambio.

E' fatto obbligo a tutte indistintamente le persone fisiche, ditte, società ed enti di cui all'art. 3 della presente legge, inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 15.000, di aprire un proprio conto corrente postale, entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui il reddito è stato iscritto.

La domanda di apertura del conto corrente deve essere presentata ad un ufficio di posta, il quale la inoltra all'ufficio dei conti competente.

Art. 47.

Le persone fisiche, ditte, società ed enti che a norma del precedente articolo sono obbligati all'apertura del conto corrente postale, devono, all'atto dell'apertura del medesimo, effettuare un versamento, a titolo di deposito, di una somma nella misura seguente:

L. 500, se iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B da L. 15.000 a L. 25.000;

L. 1000, se iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B di oltre L. 25.000.

Il detto deposito è vincolato a favore dell'amministrazione finanziaria a garanzia di eventuali crediti per tasse, sopratasse, pene pecuniarie, ammende e multe dovute per infrazioni alle vigenti disposizioni in materia di tassa di scambio.

E' vietato al correntista di ridurre il saldo attivo del conto corrente al di sotto del limite vincolato a norma del comma precedente.

L'incameramento e lo svincolo del deposito è disposto dalla intendenza di finanza. Nel caso di incameramento totale o parziale del deposito di cui trattasi, come pure nel caso che il correntista abbia ridotto il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato, l'intestatario del conto deve curare la reintegrazione del deposito nel termine di giorni quindici dalla data dell'avvenuto incameramento o riduzione.

Art. 48.

Il pagamento della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a' sensi del precedente articolo 46, deve essere effettuato:

1° dai correntisti postali: mediante postagiro tratto a favore del conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto;

2° dai non correntisti: con versamento diretto a mezzo di un qualsiasi ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto.

In entrambi i casi l'operazione di versamento deve eseguirsi entro il quinto giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio, salva la concessione del pagamento a mezzo di postagiro settimanale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 49.

Il correntista postale, per ogni versamento di tassa di scambio con postagiro, ha l'obbligo di indicare sulla matrice, sul polizzino ed a tergo del certificato di allibramento del postagiro, i precisi estremi dello scambio e, cioè, data e numero d'ordine della fattura, qualità della merce, importo dello scambio, nome e cognome del destinatario della merce.

Gli estremi del postagiro, a cura di chi emette la fattura od equivalente documento, debbono essere annotati sull'esemplare di tale documento destinato all'altro contraente, nonchè sul relativo duplo o sul libro di prima nota, copialettere o copia fatture.

I postagiro emessi dai correntisti per il pagamento della tassa di scambio devono essere trasmessi all'ufficio dei conti o direttamente o per il tramite di un ufficio di posta che ne rilascia ricevuta.

Art. 50.

Le persone fisiche, ditte, società ed enti che provvedono al pagamento della tassa di scambio mediante versamento diretto sul conto corrente postale dell'ufficio del registro devono riportare a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta dell'apposito bollettino di versamento i precisi estremi dello scambio indicati nel precedente articolo.

Gli estremi della ricevuta del bollettino di versamento debbono essere riportati, a cura di chi emette la fattura od equivalente documento, tanto sull'esemplare di tale docu-

mento destinato all'altro contraente che sul duplo di esso o sul libro di prima nota, copialettere o copia fatture.

Art. 51.

Le ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti diretti sul conto corrente postale dell'ufficio del registro, come pure le ricevute rilasciate dallo stesso ufficio all'atto della consegna dei postagiro a mente dell'ultimo comma dell'art. 49, devono essere unite al duplo della fattura od equivalente documento od al libro di prima nota, copialettere o copia fatture, a dimostrazione dell'effettuato pagamento della tassa nei modi e nei termini prescritti dal precedente art. 48.

Art. 52.

Salve le limitazioni indicate nel regolamento, è data facoltà agli industriali, commercianti ed esercenti di effettuare, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, il pagamento della tassa di scambio per importi inferiori a lire cinquecento ma non a lire cento, per ciascuna fattura.

Capo IV.

Riscossione in modo virtuale a mezzo di abbonamento.

Art. 53.

Per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e per le carte da giuoco, la tassa di scambio è dai fabbricanti corrisposta esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni annuali di abbonamento, in base al complesso della produzione o della vendita dell'anno cui la convenzione si riferisce.

E' data facoltà al ministro per le finanze di disporre che per alcuni dei prodotti accennati nel precedente comma, la tassa di scambio sia corrisposta dai fabbricanti in modo virtuale con l'applicazione di un'aliquota media, da determinarsi caso per caso, comprensiva anche della tassa di scambio dovuta per tutti gli scambi successivi degli stessi prodotti.

In tal caso le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere per i detti scambi successivi, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 54.

I fabbricanti, obbligati a corrispondere la tassa di scambio in modo virtuale a norma del precedente articolo, che inizino la loro attività durante l'anno, devono denunciare l'apertura dell'esercizio al competente ufficio del registro, insieme al quantitativo presunto di produzione annua, entro due mesi della data di apertura.

La tassa di scambio viene liquidata dall'ufficio del registro in via provvisoria sulla base della produzione denunciata, salvo conguaglio a fine d'anno.

I fabbricanti, ai fini del conguaglio di cui al precedente comma, devono esibire all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto della produzione o delle vendite effettuate nell'anno precedente.

L'ammontare della tassa di scambio liquidato in via definitiva per l'anno precedente viene assunto come canone provvisorio ai fini della liquidazione della tassa medesima per l'anno successivo.

Art. 55.

Il pagamento del canone di tassa liquidato, in via provvisoria, a norma del precedente articolo, in somma non superiore alle L. 500 annue, deve essere effettuato in unica soluzione nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione della convenzione di abbonamento. Per i canoni di importo superiore alle L. 500, il pagamento può essere effettuato dal contribuente in sei rate da versarsi la prima entro tre giorni dalla sottoscrizione della convenzione di abbonamento e le altre alla fine dei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno. Di tale dilazione deve farsi constare mediante apposita pattuizione nella convenzione di abbonamento.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio deve essere effettuato nel termine di giorni venti dalla data di notificazione agli interessati del supplemento stesso da parte degli uffici del registro.

Art. 56.

La stipulazione delle convenzioni di abbonamento alla tassa di scambio a norma del precedente articolo 53 è di competenza degli uffici del registro. Peraltro le convenzioni portanti un annuo canone di tassa superiore a L. 1.000 sono soggette all'approvazione dell'intendente di finanza e non sono obbligatorie per l'amministrazione finanziaria, fino a che non abbiano ottenuto tale approvazione.

Art. 57.

Le norme e le modalità concernenti la stipulazione delle convenzioni di abbonamento di cui al presente capo, nonchè quelle relative alla determinazione dei canoni provvisori e definitivi da parte dei competenti uffici del registro, sono stabilite nel regolamento.

Il ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare convenzioni di abbonamento per il pagamento della tassa sugli scambi dovuta da società per azioni. Ha pure facoltà di autorizzare convenzioni di abbonamento per lo stesso tributo con ditte inscritte nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile con un reddito imponibile di categoria B non inferiore a L. 20.000.

TITOLO X.

Esenzioni.

Capo I.

Merci diverse esenti dalla tassa di scambio.

Art. 58.

Sono esenti dalla tassa di scambio di che all'art. 41 gli scambi:

a) dei seguenti prodotti alimentari:

frumento, granoturco, orzo e riso e prodotti e sottoprodotti della loro lavorazione (farine, semole, semolini, crusche, cruschelli, farinette da foraggio, lolla e pula di riso), esclusi l'orzo, il granoturco e il riso destinati ad usi industriali;

pane;

paste alimentari comuni;

ortaggi freschi;

ortaggi conservati, limitatamente alle seguenti specie: carciofi, carciofini, cardi, carotine, cipolline, finocchi, piselli, sedani e spinaci al naturale; cavolfiori al naturale, all'aceto e in salamoia; cetrioli in salamoia; fagiolini, peperoni, peperoncini e giardiniere, al naturale e all'aceto;

legumi secchi, comprese le fave ed i lupini;

frutta fresca e polpa di frutta;

frutta secche, comprese le carrube commerciate alla rinfusa, in casse, ceste, sacchi ed altri simili recipienti ed imballaggi, di peso non inferiore a venti chilogrammi;

marmellate, gelatine e conserve di frutta;

conserve di pomodoro, comunque preparate e pomodoro conservato al naturale;

carne fresca e congelata, carne in scatole uso militare, pollame e conigli, esclusa la selvaggina e cacciagione;

estratti di carne;

brodi condensati, liquidi od in dadi e condimenti per brodo e minestre;

pesci freschi, anche congelati;

pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati;

pesci conservati al naturale, all'olio o comunque preparati, delle seguenti specie: tonno, dentice, sgombro, carpa, sardine, acciughe, anguille;

uova di pollame;

latte fresco o semplicemente sterilizzato;

latte condensato, semplice, con o senza zucchero;

burro e suoi surrogati;

ricotta e altri latticini;

formaggi;

salumerie, escluse quelle in scatole;

lardo, strutto ed altri grassi alimentari;

olio di oliva ed altri olii allo stato alimentare;

olive anche secche, o in salamoia, escluse quelle confezionate in recipienti chiusi per la vendita al dettaglio negli stessi recipienti ;

semi oleosi destinati alla produzione di olii alimentari;

sanse vergini ed esauste;

panelli di semi oleosi e di vinacce;

aceto, escluso quello in bottiglia;

zucchero, melazzo, barbabietole da zucchero e polpe fresche e secche di barbabietole;

caffè e surrogati del caffè;

b) dei combustibili seguenti:

carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati, anche compressi o agglomerati in formelle;

legna da fuoco;

carbone di legna;

c) di petrolio, benzina e residui della distillazione di olii minerali esclusi i bitumi e prodotti similari;

d) di sapone da bucato, liscive ed assimilati;

e) di acqua per irrigazione e forza motrice e di acqua potabile;

f) di generi di monopolio dello Stato;

g) di libri stampati, compresi i giornali, le riviste e le carte geografiche e di musica stampata o litografata.

Le fatture, note, conti e quietanze relative ai generi e prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) esentati dalla tassa di scambio, sono soggette, in quanto vengano emesse, alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Eguale trattamento è fatto alle fatture, note, conti e quietanze relative ai generi e prodotti anzidetti venduti allo Stato, alle provincie, ai comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali.

CAPO II.

Esenzioni agli effetti delle importazioni.

Art. 59.

Agli effetti della tassa di scambio sulle importazioni sono esenti tutte le merci contemplate per l'esenzione dal precedente art. 58, fatta eccezione per i seguenti prodotti:

carne fresca e carne in scatole;

estratti di carne;

brodi condensati, liquidi ed in dadi e condimenti per brodo e minestre;

salumerie;

lardo, strutto ed altri grassi alimentari.

Sono inoltre esenti da tassa all'atto dell'importazione:

a) le merci importate dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome;

b) le merci estere ammesse in franchigia dai diritti di confine a termini degli articoli 7, 8, 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, testo unico approvato con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificato, ed in virtù del trattato del Laterano 11 febbraio-7 giugno 1929;

c) le merci nazionali esportate ed ammesse alla reimportazione in franchigia dai diritti di confine a termine del R. decreto 19 maggio 1898, n. 168;

d) le merci nazionali ammesse alla reimportazione a scarico di bollette di temporanea esportazione;

e) i residui della lavorazione di merci estere importate temporaneamente per essere lavorate, in quanto siano calcolabili ai fini dello scarico delle relative bollette di temporanea importazione;

f) il bestiame vivo (vaccino, ovino e suino) per il quale la tassa sugli scambi si riscuote all'atto della macellazione;

g) i vini fini, esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti e uve da vino.

TITOLO XI.

REGIME SPECIALE PER L'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SULLE SOMMINISTRAZIONI DI GAS, ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA REFRIGERANTE.

Aliquota di tassa - Abbonamento.

Art. 60.

Le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, a chiunque fatte, costituiscono scambio a' sensi della presente legge.

Le fatture, note, conti ed altri documenti riguardanti le dette somministrazioni sono soggetti a tassa di scambio nella seguente misura:

quando l'importo della somministrazione non supera le L. 5: esente;

quando il detto importo supera:

L. 5 e non L. 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,05;

L. 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,10.

Quando l'importo della tassa non sia inferiore ad una lira è aumentato del 20 per cento.

La tassa di scambio di cui sopra si riscuote esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni di abbonamento in confronto di chi provvede alla somministrazione,

giusta le norme di cui al Titolo IX, Capo IV, della presente legge e quelle stabilite nel regolamento, salvo rivalsa.

Nell'esercizio della rivalsa le ditte che provvedono alle somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante devono addebitare agli utenti sulle relative fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti, la tassa di scambio nella misura sopra determinata.

TITOLO XII.

NORME SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SUL BESTIAME VACCINO, OVINO, SUINO ED EQUINO.

CAPO I.

Bestiame vaccino, ovino e suino.

Art. 61.

La tassa sugli scambi di bestiame vaccino, ovino e suino è dovuta una volta tanto, in ragione di L. 1,50 per cento del valore del detto bestiame, per il fatto della macellazione del bestiame stesso o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo istituita col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, giusta le norme di cui agli articoli seguenti.

Gli scambi di bestiame vaccino, ovino e suino anteriori alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo sono esenti da tassa di scambio.

Peraltro, le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere per detti scambi sono soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Gli scambi che abbiano per oggetto residui della lavorazione delle carni macellate, come pelli, unghie, setole, corna ed altro, sono soggetti a nuova tassa di scambio da corrispondersi nei modi normali, indipendentemente da quella assolta all'atto della macellazione o del pagamento dell'imposta di consumo.

CAPO II.

Comuni provvisti di pubblico macello.

Art. 62.

Nei comuni provvisti di pubblico macello la tassa di scambio di cui al precedente articolo si riscuote qualunque ne sia l'importo, insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche doppie per tassa di scambio sulla medesima bolletta che viene rilasciata per il pagamento della tassa o diritto di macellazione.

CAPO III.

Comuni sprovvisti di pubblico macello - Riscossione a tariffa e in abbonamento.

Art. 63.

Nei comuni sprovvisti di pubblico macello, nei quali l'imposta di consumo sulle carni, istituita col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, viene riscossa a tariffa, la tassa di scambio di cui al precedente articolo 61 si riscuote mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche doppie per tassa di scambio sulla bolletta rilasciata per l'introito della detta imposta.

Qualora negli stessi comuni l'imposta di consumo sulle carni venga riscossa a mezzo di abbonamento, la tassa di scambio è del pari riscossa in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento da stipularsi presso il competente ufficio del registro, giusta le norme stabilite nel regolamento.

CAPO IV.

Prova dell'effettuato pagamento della tassa di scambio all'atto della macellazione.

Art. 64.

La tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino è in ogni caso dovuta all'atto del pagamento della imposta sul consumo delle carni, qualora non sia provato che per lo stesso bestiame la tassa di scambio sia stata già corrisposta all'atto della macellazione.

CAPO V.

Bestiame equino.

Art. 65.

La tassa sugli scambi di bestiame equino che hanno luogo fra commercianti, industriali ed esercenti si applica e si corrisponde ad ogni scambio nei modi normali stabiliti dalla presente legge.

Peraltro all'atto della macellazione di bestiame equino da parte di commercianti, industriali ed esercenti o del pagamento, da parte degli stessi, dell'imposta di consumo sulle relative carni, ove non sia provato che sull'ultimo scambio del bestiame vivo è stata corrisposta la dovuta tassa, rendesi applicabile una nuova tassa di scambio in ragione di L. 1,50 per cento del valore di ogni singolo capo di bestiame, da riscuotersi, giusta le norme sopra stabilite agli articoli 61 a 63 per il bestiame vaccino, ovino e suino, dagli incaricati od appaltatori della riscossione dei diritti o tasse di macellazione o della imposta di consumo.

CAPO VI.

Bestiame equino proveniente dall'estero.

Art. 66.

I negozianti e commercianti di bestiame equino di provenienza estera, iscritti per tale commercio nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in regola con le vigenti disposizioni sull'ordinamento dei Consigli provinciali dell'economia, possono, su loro domanda, essere autorizzati dal ministro per le finanze a corrispondere sul detto bestiame importato la tassa di scambio dovuta sulla importazione e sulla successiva vendita dagli stessi negozianti e commercianti effettuata nel Regno, mediante versamento alla dogana, all'atto delle singole importazioni, della tassa di scambio in ragione di L. 3 per cento del valore dei capi di bestiame importati.

Le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere dagli importatori per lo scambio successivo sono soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 67.

La concessione di cui al precedente articolo, da accordarsi esclusivamente dal ministro per le finanze per la durata di un anno, deve risultare da apposita convenzione annuale,

stipulata presso l'ufficio del registro del luogo ove l'importatore ha il domicilio, nella quale devono dalle parti essere indicati gli uffici di dogana presso i quali vengono esclusivamente effettuate le operazioni di importazione del bestiame equino cui la convenzione si riferisce.

Nella stessa convenzione il commerciante deve obbligarsi a presentare, entro dieci giorni dalla scadenza della convenzione, all'ufficio del registro presso cui la convenzione è stata stipulata, un elenco dei capi di bestiame importati, nell'anno, presso ciascuna dogana, con l'indicazione dell'importo della tassa di scambio versata.

E' in facoltà del ministro per le finanze di consentire, su domanda degli interessati da presentarsi un mese prima della scadenza della convenzione in corso, la rinnovazione dell'abbonamento per l'anno successivo.

TITOLO XIII.

NORME SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SUI VINI FINI, ESCLUSI GLI SPUMANTI, VINI COMUNI, MOSTI E UVE DA VINO.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 68.

La tassa sugli scambi di vini fini, esclusi gli spumanti di cui all'ultimo comma del presente articolo, di vini comuni, mosti e uve da vino, escluse le vinacce, è dovuta una volta tanto, in ragione di L. 1,50 per cento del prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi all'imposta di consumo, istituita col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Gli scambi di vini fini, esclusi gli spumanti suddetti, di vini comuni, mosti e uve da vino successivi al pagamento dell'imposta di consumo, sono esenti da tassa di scambio. Peraltro le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere per detti scambi, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Gli spumanti aventi le caratteristiche da determinarsi col regolamento sono soggetti per ciascuno scambio alla relativa tassa.

Art. 69.

Nei comuni nei quali l'imposta di consumo sulle bevande vinose, istituita col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, viene riscossa a tariffa, la tassa di scambio sui vini fini, esclusi gli spumanti, sui vini comuni, mosti e uve da vino è riscossa all'atto del pagamento della detta imposta, mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche doppie per tassa di scambio sulle bollette rilasciate per l'introito dell'imposta medesima.

CAPO II.

Abbonamenti.

Art. 70.

Nei comuni, nei quali l'imposta sul consumo delle bevande vinose viene riscossa in abbonamento, la tassa di scambio è del pari riscossa in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento da stipularsi presso il competente ufficio del registro, giusta le norme stabilite nel regolamento.

Ove peraltro il canone annuo di tassa di scambio ottenuto col ragguaglio dell'aliquota di L. 1,50 per cento al valore del prodotto che ha servito di base all'abbonamento ai fini dell'imposta di consumo, non superi le L. 300, il detto canone deve essere liquidato dai comuni o dagli appaltatori sullo stesso contratto di abbonamento all'imposta di consumo ed è corrisposto all'atto del pagamento del canone di abbonamento alla detta imposta, mediante apposizione ed annullamento sulle bollette o quietanze relative delle prescritte marche doppie per tassa di scambio a cura di chi provvede alla riscossione del detto canone d'imposta.

TITOLO XIV.

NORME COMUNI ALL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SUL BESTIAME VACCINO, OVINO, SUINO ED EQUINO E SUI VINI FINI E COMUNI, MOSTI E UVE DA VINO.

CAPO I.

Abbonamenti - Obblighi degli esercenti Accertamento d'ufficio.

Art. 71.

Ai fini della corresponsione in abbonamento della tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino a norma del 2° comma del precedente art. 63 e sui vini fini, esclusi gli spumanti, sui vini comuni, mosti e uve da vino a norma del 1° comma del precedente articolo, è fatto obbligo agli esercenti interessati di denunziare al competente ufficio del registro il contratto di abbonamento all'imposta di consumo nel termine di giorni trenta dalla data di stipulazione del contratto stesso.

Ove a ciò gli esercenti non provvedano il canone di tassa di scambio è determinato dagli uffici del registro e viene da questi notificato agli esercenti medesimi, con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni venti dalla detta notificazione.

Qualora nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione, il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro è definitivo e si rende immediatamente esigibile.

CAPO II.

Obblighi dei comuni e degli appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo.

Art. 72.

E' fatto obbligo ai comuni, nel caso di gestione diretta, ed agli appaltatori, nel caso di gestione appaltata, di indicare nei contratti di abbonamento per l'imposta di consumo sulle carni ed in quelli per l'imposta di consumo sulle bevande vinose il numero presuntivo dei capi di bestiame, distintamente per ogni specie (vaccino, ovino e suino) e la quantità presuntiva dei vini fini e comuni, mosti e uve da vino, che hanno servito di base alla determinazione dei rispettivi canoni di abbonamento all'imposta di consumo.

I comuni e gli appaltatori devono trasmettere copia od estratto dei detti contratti ai competenti uffici del registro entro giorni trenta dalla loro stipulazione.

CAPO III.

Tariffe.

Art. 73.

Il ministro per le finanze determina periodicamente a mezzo di apposita tariffa, anche distintamente per ogni pro-

vincia o regione, in base al peso ed al prezzo medio di mercato del bestiame, la quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi per ogni capo delle diverse specie di bestiame vaccino, ovino, suino ed equino all'atto della macellazione o del pagamento della imposta di consumo sulle carni.

Analoghe tariffe di prezzi medi possono essere determinate, per la riscossione della tassa di scambio sui vini fini e comuni, mosti e uve da vino, giusta le norme stabilite nel regolamento.

In base alle suddette tariffe sono fissati anche i canoni annuali di abbonamento ai sensi dei precedenti articoli 63 e 70.

CAPO IV.

Riscossione - Responsabilità solidale degli incaricati dei comuni e degli appaltatori - Aggio.

Art. 74.

Alla riscossione della tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino, suino ed equino e sui vini fini, esclusi gli spumanti, vini comuni, mosti e uve da vino giusta le disposizioni contenute nei titoli XII e XIII della presente legge, devono provvedere gli incaricati dei comuni o gli appaltatori cui è affidata la riscossione dei diritti o tasse di macellazione o dell'imposta di consumo.

I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per la tassa che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento del tributo per omessa o insufficiente applicazione ed annullamento delle prescritte marche da bollo per tassa di scambio sulle bollette da essi rilasciate.

Agli stessi incaricati ed appaltatori compete, per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa di scambio presso gli uffici del registro, l'aggio stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

TITOLO XV.

NORME SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SUL LEGNAME RESINOSO DA OPERA.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 75.

La tassa sugli scambi di legname resinoso da opera tanto di produzione nazionale quanto di importazione è dovuta una volta tanto per il fatto della produzione o della importazione, mediante applicazione delle aliquote di cui ai successivi articoli 77 e 83.

I successivi scambi nel Regno del detto legname, quando non abbia subìto alcuna lavorazione o trasformazione, sono esenti da tassa di scambio. Peraltro le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere per tali scambi successivi, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 76.

Per legname resinoso da opera si intende il comune legname resinoso da costruzione di abete, làrice e pino, nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato coll'ascia;

2) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

CAPO II.

Legname resinoso da opera di produzione nazionale.

Art. 77.

La tassa sugli scambi di legname resinoso da opera di produzione nazionale, è dovuta una volta tanto nella misura di lire 2,25 per cento del valore o prezzo medio di mercato del legname in tronchi ottenuto da ogni singolo taglio di bosco o di piante.

La detta tassa è dovuta:

a) all'atto della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo, di ogni singolo taglio di bosco o di piante resinose;

b) all'atto della vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal proprietario del bosco.

Art. 78.

Nel caso di vendite o concessioni a qualsiasi titolo di tagli di boschi o di vendite di legname resinoso da opera da parte del proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco, poste in essere mediante regolare contratto sottoposto a registrazione, la tassa di scambio nella misura di L. 2,25 per cento deve applicarsi sui prezzi e corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o concessionario.

La detta tassa deve essere liquidata e riscossa in modo virtuale dagli uffici del registro all'atto della registrazione dei relativi contratti, ed è dovuta indipendentemente dalla tassa di registro da corrispondersi sui contratti medesimi a norme dell'art. 2 lettera *b*) della tariffa, allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 79.

Per la vendita o concessione a qualsiasi titolo di tagli di boschi e di piante resinose, e per la vendita di legname resinoso da opera da parte del proprietario del bosco che ha provveduto direttamente al taglio, effettuate senza la stipulazione di regolare contratto sottoposto a registrazione, deve essere presentata, agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio, regolare denunzia all'ufficio del registro, contenente gli estremi della vendita o concessione.

Sono obbligati alla denuncia, da presentarsi entro dieci giorni da quello della vendita o concessione:

a) l'azienda del demanio forestale, i comuni ed altri enti morali, nel caso di vendite o concessioni di tagli di boschi o di legname resinoso da opera effettuate dagli stessi;

b) gli acquirenti o concessionari, nel caso di vendite o concessioni di tagli di boschi e di vendite di legname resinoso da opera fatte da privati, comprese fra questi le società anonime e le parrocchie.

Art. 80.

La tassa di scambio nei casi di cui al precedente articolo deve essere liquidata sui prezzi e corrispettivi denunziati, purchè non inferiori ai prezzi medi risultanti dai listini di mercato del legname resinoso del luogo ove è situato il

bosco, di cui è stato venduto o concesso il taglio, od, in mancanza di tali listini, da quelli della piazza viciniore. In difetto di listini il prezzo medio di mercato deve risultare da certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia.

Ove i prezzi e corrispettivi denunciati siano inferiori ai prezzi medi risultanti dai listini o dal certificato suddetto, la tassa di scambio si applica in base a questi ultimi prezzi.

Art. 81.

La tassa di scambio per il legname resinoso da opera di produzione nazionale è a carico degli acquirenti o concessionari del taglio dei boschi o di piante resinose e degli acquirenti di legname resinoso da opera, e deve essere corrisposta:

a) all'atto della registrazione dei contratti, dalla parte che provvede a detta registrazione;

b) all'atto della presentazione della denuncia, dagli enti o dai privati obbligati alla denunzia stessa.

Art. 82.

Nel caso di contratti relativi a vendite o concessioni di tagli di boschi che prevedono per la esecuzione del taglio un determinato periodo di tempo, quando l'importo della tassa di scambio liquidata sui detti contratti all'atto della registrazione superi le L. 5000, è consentito, su domanda della parte e previo rilascio di regolare atto di sottomissione e garanzia, che il pagamento della tassa venga effettuato in tante rate trimestrali, semestrali od annuali anticipate, di eguale ammontare a seconda del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione del taglio.

In ogni caso però la dilazione non può eccedere il periodo di anni dieci e non deve estendersi alla tassa di registro.

Nessun interesse è dovuto sulle somme di cui è stato dilazionato il pagamento ed il relativo atto di dilazione è soggetto alla tassa fissa di registro di L. 10, stabilita dall'art. 55 della tariffa, allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

CAPO III.

Legname resinoso da opera importato dall'estero.

Art. 83.

La tassa sugli scambi di legname resinoso da opera proveniente dall'estero, è dovuta una volta tanto all'atto della importazione sulla base del prezzo medio di mercato nel Regno ragguagliato al peso, applicando sul detto prezzo, a seconda del diverso stato di lavorazione del legname, le seguenti aliquote:

a) L. 3 per cento, travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni;

b) L. 4.50 per cento, legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

c) L. 3 per cento, legname segato.

Con apposito decreto del ministro per le finanze è determinato, a periodi non inferiori ad un semestre, il prezzo medio, per quintale, delle varie specie di legname resinoso da opera d'importazione e le corrispondenti aliquote di tassa di scambio per ogni quintale che le dogane devono riscuotere in modo virtuale all'atto della importazione, prescindendo dalla richiesta di qualsiasi documento probatorio del valore o prezzo del legname stesso.

I successivi scambi, nel Regno, di detto legname, quando non abbia subìta alcuna lavorazione o trasformazione, sono esenti da tassa di scambio. Peraltro le note, conti, fatture e quietanze, che vengano poste in essere per tali scambi successivi, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

TITOLO XVI.

NORME SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SULLE ESSENZE DI ARANCIO, MANDARINO, LIMONE E BERGAMOTTO.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 84.

La tassa sugli scambi di essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto è dovuta una volta tanto, con l'applicazione dell'aliquota media di L. 2,25 per cento del prezzo o valore di scambio:

a) all'atto della esportazione, per le essenze destinate all'estero;

b) all'atto del ricevimento da parte della ditta nazionale che le impiega nella propria industria o le rivende al minuto, per le essenze destinate al consumo nel Regno.

Gli scambi intermedi delle dette essenze, anteriori alla esportazione o al consumo nel Regno, sono esenti da tassa di scambio.

Ove, peraltro, per tali scambi intermedi, vengano rilasciate note, conti, fatture, quietanze od equivalenti documenti, questi sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

CAPO II.

Essenze destinate all'esportazione.

Art. 85.

Per gli scambi di esportazione delle essenze, di cui al precedente articolo, è obbligatorio il rilascio delle fatture in doppio esemplare da parte del venditore od esportatore.

La tassa, nella misura di L. 2,25 per cento, deve essere corrisposta dal venditore od esportatore mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche sulle accennate fatture o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma delle disposizioni al riguardo contenute nella presente legge.

Art. 86.

Per le esportazioni, per via ordinaria, delle essenze suddette devono essere esibiti alla dogana competente, insieme ai prodotti da esportare, i due esemplari della fattura di cui all'articolo precedente, comprovanti l'effettuato pagamento della tassa di scambio.

La dogana controlla il peso delle essenze, l'importo delle medesime indicato in fattura e la retta applicazione della tassa di scambio.

Riconosciuta la regolarità della corresponsione della tassa, la dogana appone il proprio visto sul duplo della fattura che deve essere restituito all'esibitore insieme all'originale.

Per le esportazioni che si effettuano a mezzo di pacchi postali, i due esemplari della fattura, insieme ai pacchi, devono essere esibiti all'ufficio postale competente, tanto se situato in sede di dogana quanto in località non sede di dogana. L'ufficio postale, riconosciuta la regolarità dell'applicazione della tassa di scambio in ragione di L. 2,25 per cento del prezzo addebitato in fattura, appone il proprio visto sul duplo della fattura stessa da restituirsi, insieme all'originale, all'esibitore.

Capo III.

Essenze destinate al consumo nel Regno.

Art. 87.

Per le essenze di cui all'art. 84 destinate al consumo nel Regno, la tassa di scambio nella misura di L. 2,25 per cento deve essere corrisposta da parte dell'industriale, commerciante od esercente che ha acquistato le dette essenze per impiegarle nella propria industria o rivenderle al minuto, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, mediante apposizione ed annullamento di ambedue le sezioni delle prescritte marche per tassa di scambio sulla fattura o su documento equivalente, che può essere posto in essere anche dallo stesso acquirente, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

TITOLO XVII.

OBBLIGHI DEI COMMERCIANTI E DEGLI INDUSTRIALI, DEI PUBBLICI UFFICIALI, FUNZIONARI E GIUDICI.

Capo I.

Conservazione e numerazione delle fatture ed equivalenti documenti.

Art. 88.

Le fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti, nonchè le relative copie o doppi concernenti scambi soggetti a tassa a norma della presente legge, devono essere rispettivamente conservati tanto da chi li redige e spedisce, quanto da chi li riceve, per un periodo di cinque anni.

Lo stesso obbligo è esteso:

a) ai libri di prima nota, copialettere e copia fatture;

b) ai libri delle « merci in conto deposito », delle « merci in sospeso » e delle « merci in lavorazione » di cui ai precedenti articoli 10, 12 e 13 e relative note di consegna, spedizione e restituzione;

c) alle bollette d'importazione ed alle fatture provenienti dall'estero relative a merci che hanno assolta la tassa di scambio all'atto dell'importazione;

d) ai documenti relativi alle merci esportate;

e) alle ricevute di versamento e di consegna dei postagiro, alle matrici dei postagiro ed ai certificati di allibramento relativi a scambi per i quali il pagamento della tassa è stato effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

f) alle bollette e ricevute relative al pagamento della tassa di scambio sul bestiame e sui vini, mosti e uve da vino effettuato all'atto del pagamento dei diritti di macellazione o dell'imposta di consumo;

g) alle convenzioni di abbonamento relative al pagamento della tassa di scambio.

Le fatture spedite e i relativi dupli, come pure le fatture od equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali, commercianti ed esercenti acquirenti, devono essere progressivamente numerati.

Le disposizioni del presente articolo sono aggiunte agli articoli 21 e 26 del vigente codice di commercio.

Capo II.

Esibizione dei documenti di scambio e dei libri dell'azienda. Prova dell'effettuato pagamento della tassa di scambio.

Art. 89.

Le persone fisiche, ditte, società ed altri enti, di cui al precedente art. 3, e gli ausiliari del commercio contemplati dal Titolo III di questa legge hanno l'obbligo di esibire, all'atto della richiesta da parte degli organi cui compete, a norma del successivo art. 114, l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge, il libro giornale prescritto dal codice di commercio e i documenti indicati nel precedente art. 88.

Chiunque detenga in opifici, stabilimenti, magazzini, depositi e negozi, merce soggetta a tassa, che non sia di sua produzione, deve dimostrare, con la esibizione dei prescritti documenti, all'atto della richiesta da parte degli organi richiamati nel precedente comma, l'effettuato pagamento della tassa di scambio, salvo il caso di merci ricevute in conto deposito, in sospeso o per lavorazione a norma della presente legge.

Capo III.

Obblighi dei pubblici ufficiali, funzionari, giudici, avvocati e procuratori.

Art. 90.

Le copie e gli estratti di fatture commerciali, gli estratti dei copialettere, copia fatture e libro giornale concernenti operazioni commerciali soggette a tassa di scambio a norma della presente legge, non possono essere rilasciati dai notai se non sulla presentazione del duplo dell'originale fattura, regolarmente assoggettato a tassa di scambio o di equivalente documento, dal quale risulti il regolare pagamento della tassa medesima.

Gli stessi notai devono inoltre fare menzione, negli estratti e nelle copie di cui sopra, dell'ammontare della tassa di scambio pagata sull'originale fattura o documento equivalente e, quando il pagamento della tassa di scambio sia stato effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali o in modo virtuale mediante versamento alle dogane ovvero a mezzo di abbonamento, devono indicare rispettivamente anche gli estremi del postagiro o ricevuta di versamento, della bolletta doganale o equivalente documento, ovvero la data della convenzione d'abbonamento e l'ufficio del registro presso il quale la convenzione stessa è stata stipulata.

Art. 91.

E' proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti sulla presentazione o in relazione a fatture ed equivalenti documenti, registri e libri che siano in contravvenzione alla presente legge o in relazione ad operazioni di

scambio per le quali non siano state comunque pagate le tasse di scambio dovute.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, avvocati, procuratori, notai, archivisti, agenti dell'amministrazione finanziaria, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, uscieri e messi, di compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio in appoggio di fatture, note, conti, quietanze, carte e documenti in genere in contravvenzione alla presente legge, di dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture o di farne altro uso inerente al loro ufficio.

In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto, scritto o registro in contravvenzione per darne pronta comunicazione all'ufficio del registro.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

Art. 92.

I documenti di scambio, che non siano stati assoggettati al detto tributo o dai quali risulti corrisposta una tassa inferiore a quella prescritta o che siano comunque irregolari agli effetti della presente legge, non possono essere registrati nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano stati regolarizzati ai fini della presente legge.

TITOLO XVIII.

SANZIONI PENALI.

CAPO I.

Sanzioni di carattere generale.

Art. 93.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, che non costituiscono reato, sono punite:

a) con la pena pecuniaria da una a cinque volte la tassa dovuta, per ciascuno scambio fatto con documento non assoggettato a tassa di scambio nel termine prescritto o insufficientemente bollato;

b) con la pena pecuniaria da lire dieci a lire trecento per l'omesso rilascio delle note provvisorie di consegna di cui all'ultimo comma dell'art. 5;

c) con la pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento a carico del vettore sprovvisto dei documenti prescritti dall'art. 6;

d) con la pena pecuniaria da lire dieci a lire cento per ogni nota, conto, fattura, quietanza od equivalente documento, che si riferisca all'attività commerciale o industriale delle filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di una ditta commerciale od industriale, sfornito delle indicazioni prescritte dall'ultimo comma del precedente art. 18;

e) con la pena pecuniaria da lire sessanta a lire cento venti a carico dei giudici, dei funzionari, degli ufficiali pubblici, avvocati e procuratori, che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 90, 91 e 92;

f) con la pena pecuniaria da lire cinque a lire dieci per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

Per le infrazioni di cui alla lettera *a*), è sempre dovuta la tassa non corrisposta.

Art. 94.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, che costituiscono reato, sono punite:

a) con l'ammenda da una a cinque volte la tassa dovuta, col massimo di lire diecimila, per ciascuno scambio fatto senza documento scritto e per gli scambi per i quali non sia stata corrisposta la tassa in modo virtuale a norma della presente legge;

b) con l'ammenda da due a dieci volte la tassa non corrisposta, col massimo di lire ventimila, per ciascuno scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito e per le infedeli dichiarazioni ai fini del pagamento della tassa in modo virtuale ed ai fini della discriminazione degli elementi costitutivi delle fatture, di cui ai precedenti articoli 14 e 17.

Nel caso peraltro di fatture estere indicanti un prezzo superiore a quello in base al quale la relativa tassa è stata corrisposta alla dogana a norma del precedente art. 29, il destinatario della fattura non è punibile qualora provveda, subito dopo il ricevimento della fattura ed in ogni caso prima di ogni rilievo contravvenzionale, al pagamento della tassa dovuta sulla eccedenza, mediante apposizione ed annullamento di ambedue le sezioni delle prescritte marche per tassa di scambio sulla fattura medesima o a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma della presente legge;

c) con l'ammenda da cinque a venti volte la tassa dovuta, col massimo di lire trentamila, per ciascuno scambio, per il quale sia stata rilasciata, in luogo della regolare fattura commerciale ed equivalente documento, una lettera di accreditamento o di addebitamento od una cambiale o tratta od altro documento soggetto per sua natura ad una tassa di bollo inferiore a quella di scambio;

d) con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento, in quanto non sia prevista da altre leggi una sanzione maggiore, per il rifiuto, da parte dei commercianti, industriali ed esercenti soggetti all'applicazione della tassa di scambio a norma della presente legge, di presentare all'esame dei funzionari, ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti di che all'art. 114 i libri di commercio, di cui essi siano provvisti, e le fatture, note, conti ed altri libri e documenti indicati nel precedente art. 88.

La stessa ammenda si applica nel caso di rifiuto, da parte del vettore, di esibire agli agenti della finanza le fatture e note che devono accompagnare le merci trasportate da un comune ad un altro, a norma dell'art. 6 della presente legge.

Per le infrazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), è sempre dovuta la tassa non corrisposta oltre una sopratassa pari alla tassa.

Ogni altra infrazione non contemplata dal presente articolo e da quello precedente è punita con la pena pecuniaria da lire cinque a lire dieci.

Art. 95.

Le disposizioni e sanzioni stabilite dal Titolo X della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, in materia di contraffazione, smercio e uso di valori bollati, trovano applicazione anche in materia di tassa di scambio.

Art. 96.

Nel caso di importazione od esportazione in sospeso, a norma dei precedenti articoli 34 e 36, le false dichiarazioni

e le sostituzioni di merci sono punite con la multa da lire quattrocento a lire mille e con la confisca delle merci.

Art. 97.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie, ammende e multe stabilite per le violazioni della presente legge, nel caso di recidiva o di gravi infrazioni l'intendente di finanza può promuovere la chiusura dell'esercizio o della fabbrica per un periodo da tre a trenta giorni.

CAPO II.

Speciali sanzioni penali per la violazione delle norme concernenti il pagamento della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 98.

Qualora il pagamento della tassa di scambio sia effettuato con l'apposizione di marche sulla fattura od equivalente documento anzichè a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei modi stabiliti dal precedente art. 46, è applicabile, nei casi previsti in detto articolo, la pena pecuniaria non inferiore ad un decimo e non superiore alla metà della tassa di scambio irregolarmente corrisposta.

La stessa pena pecuniaria di cui al precedente comma è applicabile per l'artificioso frazionamento di un unico scambio, importante il pagamento di una tassa di lire cinquecento ed oltre, in più fatture assoggettate a tassa mediante l'uso di marche.

In ambedue i casi di cui sopra è dovuto altresì, a titolo di rifusione d'aggio, il pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate sulle fatture.

Il contribuente correntista che effettui il pagamento della tassa con versamento diretto anzichè con postagiro tratto sul proprio conto corrente, è soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un decimo e non superiore alla metà della tassa di scambio corrisposta irregolarmente.

L'intestatario del conto corrente che effettui prelevamenti i quali riducano il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma dell'art. 47, è soggetto alla pena pecuniaria dalla metà al doppio della somma indebitamente prelevata, col minimo di lire cinquanta.

Per la omessa apertura del conto corrente postale e conseguente mancata costituzione del deposito di cui al precedente art. 47, come pure per la tardiva apertura del conto corrente postale, è applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore allo ammontare del deposito non costituito.

Per la omessa o ritardata costituzione o reintegrazione del deposito, a norma e nei termini di cui al citato art. 47, è applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore allo ammontare del deposito non costituito o non reintegrato, col minimo di lire cinquanta.

In caso di spontaneo pagamento delle tasse dopo il termine stabilito dal precedente art. 48, ma prima dell'accertamento della infrazione, è applicabile la sola sopratassa del dodici per cento, riducibile al decimo a norma del successivo art. 110.

Per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nel Capo III del Titolo IX della presente legge è applicabile la pena pecuniaria da lire cinque a lire dieci.

CAPO III.

Speciali sanzioni per i casi di pagamento della tassa di scambio in abbonamento.

Art. 99.

I fabbricanti, obbligati a corrispondere la tassa di scambio in abbonamento a norma delle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo IX della presente legge, che effettuino il pagamento della tassa medesima a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sono soggetti alla pena pecuniaria non inferiore ad un decimo e non superiore alla metà della tassa irregolarmente corrisposta.

Per l'omessa o ritardata denuncia di cui al primo comma del precedente art. 54, come pure per l'omessa o ritardata esibizione del prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo, il fabbricante è soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquecento a lire mille, indipendentemente da ogni altra sanzione penale applicabile a norma della presente legge.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento del canone di tassa o delle singole rate di esso o del supplemento di canone a' sensi ed a termini del precedente art. 55, il contribuente è soggetto alla sopratassa uguale al dodici per cento della tassa dovuta.

Nel caso di dilazione il contribuente decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato al pagamento in unica soluzione dell'intiero debito di tassa ed eventuale sopratassa.

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche per le infrazioni alle disposizioni contenute e richiamate dal precedente art. 60, per il pagamento in abbonamento, della tassa di scambio sulle somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante.

CAPO IV.

Speciali disposizioni e sanzioni per infrazioni in materia di tassa di scambio sul bestiame e sui vini.

Art. 100.

Le contravvenzioni accertate in materia di imposta di consumo sulle carni e sulle bevande vinose importano contravvenzione anche nei riguardi della tassa di scambio.

E' fatto obbligo in tal caso agli incaricati della riscossione delle imposte di consumo di redigere separato verbale di contravvenzione agli effetti della tassa di scambio e di trasmetterlo per l'ulteriore corso all'intendente di finanza.

Nel caso in cui è ammessa dalle vigenti disposizioni sulla imposta di consumo la definizione amministrativa in via breve della contravvenzione alle norme che regolano l'applicazione della detta imposta, analoga definizione è consentita anche nei riguardi della tassa di scambio, omettendo la compilazione del verbale di contravvenzione, dietro immediato versamento dell'importo della tassa e della sopratassa stabilita dal penultimo comma del precedente art. 94.

La tassa e la sopratassa di cui sopra si riscuotono mediante apposizione ed annullamento, da parte dei detti incaricati, delle prescritte marche per tassa di scambio sulle ricevute rilasciate per la riscossione delle imposte di consumo.

Art. 101.

Gli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo ed i funzionari dei comuni che nell'esercizio delle loro funzioni omettano l'adempimento di alcuni degli obblighi previsti dal precedente art. 72, sono soggetti, salvo che il

fatto costituisca reato, alla pena pecuniaria da lire cinquanta a lire centocinquanta.

CAPO V.

Speciali sanzioni penali per infrazioni alle norme concernenti l'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera.

Art. 102.

I funzionari dell'azienda del demanio forestale, dei comuni e di altri enti morali, gli acquirenti, cessionari e concessionari che omettano o presentino tardivamente la denuncia prescritta dall'art. 79 della presente legge agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera di produzione nazionale, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire duecento a lire mille, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per il mancato pagamento della tassa di scambio.

Nel caso di dilazione al pagamento a norma dell'art 82, ove il debitore ritardi il versamento di una delle rate, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue incorrendo inoltre nella sopratassa pari al dodici per cento della tassa tuttora dovuta.

TITOLO XIX.

PRESCRIZIONI - RISCOSSIONE DELLA TASSA IN CASO DI CONTRAVVENZIONI PER LE QUALI PENDE GIUDIZIO PENALE.

CAPO I.

Prescrizioni.

Art. 103.

Per le contravvenzioni prevedute dalla presente legge la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.

Art. 104.

Il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria preveduta dalla presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Per la tassa e per la sopratassa il diritto dello Stato si estingue per prescrizione con il decorso di anni dieci.

Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti irregolari agli effetti della presente legge senza l'effettivo pagamento delle tasse, delle sopratasse e del minimo delle pene comminate.

CAPO II.

Riscossione immediata della tassa in caso di contravvenzioni per le quali pende giudizio penale.

Art. 105.

Se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, del pagamento della tassa di scambio, l'autorità finanziaria può procedere alla riscossione della tassa senza attendere l'esito del giudizio penale.

TITOLO XX.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONTRIBUENTI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SUCCESSORI IN UN'AZIENDA COMMERCIALE O INDUSTRIALE - PRIVILEGIO DELL'ERARIO - RIDUCIBILITÀ DELLE SOPRATASSE - DILAZIONI - RIMBORSI E RICUPERI.

CAPO I.

Responsabilità solidale delle parti contraenti.

Art. 106.

Al pagamento della tassa non corrisposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge sono obbligati solidalmente le parti contraenti e i loro dipendenti.

Non sussiste la solidarietà qualora sia fornita la prova, esclusa quella testimoniale, che l'infrazione è imputabile ad una sola delle parti.

Nel caso previsto dall'art. 6 la responsabilità solidale per il pagamento della tassa e della pena pecuniaria si estende anche al vettore.

Art. 107.

La parte che riceve un documento irregolare nei rapporti della presente legge può liberarsi da ogni responsabilità, qualora regolarizzi il documento entro quindici giorni dalla data del rilascio col pagamento della tassa dovuta.

CAPO II.

Responsabilità del successore in un'azienda commerciale o industriale.

Art. 108.

Il successore a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, in una azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'amministrazione finanziaria in solido col suo autore per il pagamento, oltre che della tassa di scambio, della sopratassa e della pena pecuniaria, che siano state applicate per violazione delle norme concernenti la tassa di scambio avvenute nell'anno in cui ha luogo il trasferimento e nei due anni precedenti.

Agli effetti suddetti è presunto successore chi nei medesimi locali od in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o di industria.

L'obbligazione del successore è limitata al debito per tassa di scambio, sopratasse e pene pecuniarie risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

A tale fine le intendenze sono tenute a rilasciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un certificato sulla esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.

Il certificato stesso, se negativo, ha pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni responsabilità con il cedente.

La limitazione, di cui al secondo capoverso, non ha luogo, qualora il trasferimento sia fatto in frode dei diritti della amministrazione finanziaria. La frode si presume, salvo prova in contrario, quando il trasferimento sia effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma, per la quale la presente legge stabilisca la pena pecuniaria superiore nel massimo a lire diecimila. L'accertamento suddetto deve risultare dagli atti dell'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

CAPO III.

Privilegio dell'Erario.

Art. 109.

Il credito dello Stato per tassa di scambio non corrisposta a norma della presente legge e per le eventuali sopratasse incorse, è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio è posposto a quello generale indicato nell'art. 1957 codice civile e insieme con quest'ultimo e con i privilegi generali indicati nell'art. 1956 codice civile, è preferito ai privilegi speciali indicati nei numeri 2 a 11 dell'art. 1958 dello stesso codice.

CAPO IV.

Riducibilità delle sopratasse.

Art. 110.

Le sopratasse stabilite dalla presente legge per omesso pagamento della tassa di scambio alle scadenze stabilite dalla legge si riducono al decimo, qualora il pagamento della tassa e della sopratassa ridotta sia effettuato spontaneamente, prima dell'accertamento della violazione ed in ogni caso prima della notifica della ingiunzione da parte del competente ufficio del registro e non oltre i sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito dalla legge per il pagamento del tributo.

CAPO V.

Dilazioni.

Art. 111.

E' in facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere il pagamento a rate, in un termine non maggiore di anni due, con la corresponsione dell'interesse a scalare del quattro per cento, delle pene pecuniarie e delle sopratasse incorse per trasgressioni alla presente legge definite in via amministrativa, quando l'importo delle dette pene pecuniarie e sopratasse sia complessivamente superiore a lire cinquemila.

La stessa dilazione può, in via eccezionale, essere consentita anche per il pagamento della tassa dovuta in dipendenza della definizione amministrativa della trasgressione, quando l'importo di essa superi le lire ventimila.

La concessione della dilazione è fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi col regolamento e deve risultare da atto scritto.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una volta sola le rate residue coi relativi interessi maturati, ed è soggetto, nel caso di dilazione al pagamento della tassa, alla sopratassa pari al dodici per cento della tassa ancora dovuta.

CAPO VI.

Rimborsi e ricuperi.

Art. 112.

La tassa di scambio erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente, non è rimborsabile.

E' ammesso il rimborso della tassa di scambio erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali o in modo virtuale, in base a regolare istanza da prodursi dagli interessati nel termine di sei mesi dall'effettuato pagamento della tassa.

Per le merci importate non è ammesso il rimborso quando il reclamo ha per oggetto la qualificazione, la quantità od il valore delle merci già asportate dalla dogana.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissibilità del rimborso è deferita all'intendenza di finanza quando l'importo della tassa non supera le lire mille, al ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 113.

La tassa di scambio in tutto od in parte non riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione è ricuperata dalla dogana con le norme stabilite dall'art. 15 della legge doganale, testo unico approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

TITOLO XXI.

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - COMPETENZA - VIGILANZA. COGNIZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI.

CAPO I.

Accertamento delle violazioni. Organi competenti e loro facoltà.

Art. 114.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, le quali costituiscono reato, spetta:

1° agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della Regia guardia di finanza;

2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria;

3° ai funzionari dell'amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento che li abilita all'accertamento suddetto;

4° agli incaricati dei comuni ed agli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo sulle carni e sulle bevande vinose, limitatamente al caso previsto dal precedente art. 100.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, le quali non costituiscono reato, è di competenza degli organi di cui sopra ai numeri 1 e 3.

Agli scopritori delle infrazioni spetta la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, e modificazioni successive.

Art. 115.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla presente legge, gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della Regia guardia di finanza ed i funzionari di cui al n. 3 del precedente articolo hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

Art. 116.

In caso di gravi indizi di violazioni alle disposizioni della presente legge gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della Regia guardia di finanza ed i funzionari dell'amministrazione delle finanze, di cui ai numeri 1 e 3

del precedente art. 114, possono eseguire perquisizioni domiciliari con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO II.

Processo verbale di accertamento.
Sequestro dei documenti di scambio.

Art. 117.

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono constatate mediante processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti o registri non in regola ai fini della presente legge, che costituiscono la prova della violazione.

I libri prescritti dal codice di commercio e gli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria, non possono essere asportati dai locali od uffici dell'azienda senza il consenso della parte.

L'autorità procedente, peraltro, può in ogni caso far eseguire copia dei libri o di parte di essi a cura del contribuente, ovvero apporre nelle parti che interessano l'accertamento della violazione la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non si applica alle violazioni che costituiscono delitto.

Art. 118.

Il contribuente può ritenere gli atti, gli scritti ed i registri che dovrebbero essere uniti al verbale di accertamento, previo deposito, nell'atto della contestazione della trasgressione, di una somma pari complessivamente all'ammontare della tassa e della eventuale sopratassa dovute a norma di legge, ovvero al quinto del massimo della pena pecuniaria, ammenda o multa comminate, nei casi in cui non siano dovute la tassa o la sopratassa.

L'autorità procedente fa constare, nel processo verbale, del detto deposito, cifra le carte trattenute dal contribuente e dà corso al processo verbale medesimo.

Art. 119.

Il contribuente è obbligato a conservare inalterate e a presentare in qualunque momento, a richiesta dell'intendente di finanza e dell'autorità giudiziaria, le carte a lui rilasciate o da lui trattenute a norma dei precedenti articoli 117 e 118.

Nel caso di trasgressione agli obblighi suddetti, si presumono veri, salva la prova contraria, i fatti risultanti dal verbale, e l'autore della trasgressione è soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo l'applicazione delle disposizioni del codice penale, qualora il fatto costituisca reato.

CAPO III.

Cognizione e definizione delle violazioni.

Art. 120.

Per la cognizione e la definizione di tutte le violazioni prevedute dalla presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, e nel R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, salvo il coordinamento stabilito dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

TITOLO XXII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Regolamento e istruzioni provvisorie.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 121.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

Sino a quando non sia pubblicato il predetto regolamento il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare istruzioni provvisorie aventi carattere obbligatorio.

Art. 122.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge salvi i privilegi di esenzione stabiliti con leggi speciali.

Art. 123.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore il 1° ottobre 1930. Fino a tale data l'applicazione della tassa di scambio resta disciplinata dalle norme vigenti contenute nella legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, numero 3273, e successive modificazioni.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

MOSCONI.